


Art. 32

- Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della  legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).